

**Contratto per Appalto specifico relativo alla fornitura
di supporto specialistico in ambito System Management basato
sull'accordo quadro di cui all'art.59 comma 8 D.lgs n.163/2006
relativo alla prestazione di servizi di System Management per le
PP.AA. concluso da CONSIP S.p.A.**

(PN n. 17/16 – CIG 66749620E6)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale, Dott. Ferruccio Ferranti, codice fiscale [omissis], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche "Committente")

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da **Leonardo – Finmeccanica S.p.A.** (Capogruppo Mandataria), sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 Cap 00195, P. IVA 00881841001, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, n. iscrizione e C.F. 00441990585 in persona del Procuratore speciale Ing. Claudio Rando C.F. [omissis] (giusta procura Dott.ssa Sandra de Franchis, Notaio in Roma, del 28 luglio 2016, Rep. n. 6523, Racc. n. 2943), nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Fastweb S.p.A.** con sede legale in Milano, Via F. Caracciolo n. 51, Cap 20155, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. iscrizione, C.F. e P. IVA 12878470157, e la mandante **Consorzio Kairos AQS**, con sede legale in Roma, Via Di Grotta Perfetta n. 643, Cap 00142, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscrizione, C.F. e P. IVA 12870941007, con Atto di costituzione del Raggruppamento autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Sandra De Franchis di Roma in data 10 giugno 2015 Rep. 4762/2177, registrato all'Ag. delle Entrate di Roma in data 11 giugno 2015 al n. 13695 serie 1T, e con Atto Modificativo di Raggruppamento autenticato nelle sottoscrizioni dal medesimo notaio in data 30 marzo 2016 Rep. 5813, registrato all'Ag. delle Entrate di Roma in data 31 marzo 2016 al n. 9124 serie 1T; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore")

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- 1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare

- come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA – ID 1388;
- 2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, in data 30 luglio 2015, ha sottoscritto l'Accordo Quadro per la fornitura di servizi di System Management per la PA e, per l'effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
 - 3) in data 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava l'indizione della procedura per l'appalto specifico relativo alla fornitura di supporto specialistico in ambito System Management basato sull'Accordo Quadro di cui all'art. 59 comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. relativo alla prestazione di System Management per le PP AA concluso da Consip SpA;
 - 4) in data 13 ottobre 2016 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore del Raggruppamento in epigrafe;
 - 5) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
 - 6) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, che, anche se non materialmente allegata, ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 7) la "Richiesta di offerta", il "Capitolato Speciale d'appalto-Requisiti Tecnici" (Capitolato tecnico AS), le "Informazioni Complementari", l'"Offerta economica", l'"Offerta tecnica" (ancorché non materialmente allegata), il "D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze" (complessivamente i "Documenti di Gara dell'Appalto Specifico"), costituiscono parte integrante del presente contratto;
 - 8) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:

- a. **Accordo Quadro:** il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data 30 luglio 2015, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall'altra parte,

con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

- b. **Capitolato d'Oneri:** il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
- c. **Capitolato Tecnico AQ:** il documento allegato "A" all'Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi di System Management acquisibili tramite l'Accordo Quadro;
- d. **Capitolato Tecnico AS:** il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l'ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi di System Management oggetto del presente Contratto;
- e. **Contratto:** il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall'Amministrazione e dal Fornitore nell'ambito e sotto la vigenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo Quadro;
- f. **Offerta AQ:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
- g. **Offerta AS:** l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l'aggiudicazione del Contratto;
- h. **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all'aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall'Amministrazione alle imprese aggiudicatrici dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Richiesta d'Offerta, Capitolato Speciale d'appalto - Requisiti tecnici AS e relative appendici, Informazioni complementari;
- Allegato 3 Offerta economica AS;
- Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003;
- Allegato 5 D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Allegato 6 Offerta tecnica AS (ancorché non fisicamente allegata).

L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice Etico dell'Amministrazione consultabile sul sito internet <http://trasparenza.csi.it/web/csi> ;
- d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi

- informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - j) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall’Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro.

In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

L’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:

a. Servizi base:

- a.4 *Reperibilità “individuale”*
- a.5 *Interventi fuori orario*
- a.6 *Supporto specialistico - continuativo*
- a.7 *Supporto specialistico – a richiesta*

Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi descritti nel Capitolato tecnico AS.

Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.

Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro.

Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie,

ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta AS.

Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta AQ nonché nell'Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 20 "Penali".

Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta AQ nonché dall'Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.

Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.

Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS.

A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione e degli Enti clienti o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Sig. Franco Ferrara. E' designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. n.207/2010, il Sig. Stefano Lista. E' designato infine quale referente tecnico del Committente il Sig. Daniele Lertora.

ARTICOLO 4 - DURATA E AFFIANCAMENTO

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dall'ultima data di avvio delle attività (prevista per il 01/01/2017 relativamente all'ambito Windows, Citrix e Assistenza PDL di cui all'art. 6.2.1 del Capitolato tecnico dell'AS). Ai fini di non introdurre discontinuità nel servizio nel frattempo erogato è previsto un periodo di affiancamento iniziale delle figure professionali al termine del quale verrà avviato ogni singolo servizio. L'avvio delle attività sarà comunicato dall'Amministrazione al Fornitore. La durata è così suddivisa:

- a) Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato);
Il periodo di affiancamento sarà terminato quando saranno conclusi i passaggi di consegne con verifica da parte del CSI-Piemonte del sufficiente grado di autonomia raggiunto dalle risorse impiegate nei servizi. Di seguito, vengono indicati i periodi minimi di addestramento iniziale delle figure professionali richiesti dal CSI-Piemonte:
 - Ambito Assistenza PDL e sistemi in presidio
 - o TECPDL (Sistemista Junior – SRSJ) di presidio sedi enti: giornate minime lavorative previste :10 per risorsa
 - o TECPDL (Sistemista Junior – SRSJ) di pool – rotazione sugli enti non presidiati: giornate minime lavorative previste: 10 per risorsa
 - Ambito Rilascio Applicazioni
 - o RIL (Sistemista – SRSI): giornate minime lavorative previste: 10 per risorsa
 - Ambiti e sotto ambiti: Gestione Sistemi e Middleware
 - o Tutte le figure professionali richieste Sistemista Senior e Specialista di Tecnologia: giornate minime lavorative stimate: 10 per risorsa

- b) Periodo di erogazione: 24 mesi per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1.

L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell'art. 7 dell'Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 21 "Corrispettivo" comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta AQ, nella Richiesta d'Offerta, nel Contratto e nell'Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione (del CSI-Piemonte e/o di altri Enti presso cui si eseguono le attività) continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 5 giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi

nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 7 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax e/o via pec da parte dell'Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione.

Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo

e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

- in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore e/o del subappaltatore e/o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 11 - LICENZE SOFTWARE

Con riferimento ai moduli software che saranno eventualmente messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Committente e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.

In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore, non potranno essere copiate e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il Committente.

In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Committente il servizio in oggetto.

L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore o ai suoi dipendenti

Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del Committente.

Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra Committente e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del Committente: al proposito, quindi, l'Appaltatore accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto.

Inoltre, l'Appaltatore potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN – inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati –

esclusivamente allo scopo, nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal Committente, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli, né potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente capitolato e per il rispettivo tempo necessario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal Committente;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di free form programming utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il Committente.

L'Appaltatore accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui i moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.

Inoltre, l'Appaltatore accetta – ove il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza – di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il Committente riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore.

In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al Committente e si obbliga a manlevarlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella di seguito riportata:

| Codici | Servizio | Quantità n°risorse/ore/giorni 1° anno | Quantità n°risorse/ore/giorni 2° anno |
|--------|--|---|---|
| RISS | reperibilità individuale sistemista senior | 5200 | 5200 |

| | | | |
|-------|--|------|------|
| | (tariffa oraria) | | |
| FOSS | interventi fuori orario sistemista senior (tariffa oraria) | 550 | 550 |
| FOS | interventi fuori orario sistemista (tariffa oraria) | 50 | 50 |
| SCCT1 | supporto specialistico continuativo orario base specialista di tecnologia (canone annuo) | 6 | 6 |
| SCSS1 | supporto specialistico continuativo orario base sistemista senior (canone annuo) | 6 | 6 |
| SRCT | supporto specialistico a richiesta specialista di tecnologia (tariffa giornaliera) | 540 | 540 |
| SRSS | supporto specialistico a richiesta sistemista senior (tariffa giornaliera) | 1520 | 1520 |
| SRSI | supporto specialistico a richiesta sistemista (tariffa giornaliera) | 480 | 480 |
| SRSJ | supporto specialistico a richiesta sistemista junior (tariffa giornaliera) | 3150 | 3150 |

Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del

corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 23 "Corrispettivo", comma 1, del Contratto.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE E VARIANTI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo indicato al successivo art. 21 "Corrispettivo" comma 1 del Contratto, le prestazioni verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 21 "Corrispettivo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, le varianti in aumento o diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 21 "Corrispettivo" del presente Contratto.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 14 - PIANO DELLA QUALITÀ

Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro 30 giorni dall'avvio delle attività, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, la Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest'ultimo si obbliga entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari all'Amministrazione per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art.20 "Penali".

il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta dell'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.20 "Penali".

Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- Supporto Specialistico Continuativo;
- Supporto Specialistico a richiesta;
- Reperibilità Individuale;
- Interventi fuori orario.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto le stesse, non potranno essere subappaltate per una quota superiore al 30% di ciascuna tranches di prestazione richiesta. Complessivamente considerata la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% del relativo importo complessivo del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore deve presentare al Committente - almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso - l'istanza di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione:

- schema del Contratto di subappalto, completo di ogni elemento, con esplicita riserva di "efficacia condizionata all'autorizzazione da parte del Committente". Nel contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l'importo del subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del subappalto; tale schema deve altresì contenere, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
- documentazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- dichiarazione del Subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il Subappaltatore;

- (se la società rientra nei tipi indicati al successivo articolo “Disposizioni antimafia”) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;
- dichiarazione del Subappaltatore di regolarità nei confronti della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili)

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il Committente previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte dell'Appaltatore per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il D.U.R.C. (ai sensi dell'art. 6, c.5 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), provvederà a rilasciare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Committente e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal Committente stesso nell'autorizzazione.

Nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, qualora il Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Committente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Subappaltatore, ai sensi dall'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 5, c.1 D.P.R.207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Ai sensi dell'art. 118, c.3, D.Lgs.163/2006 e s.m.i. il Committente non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori – Cottimisti, con obbligo per l'Appaltatore di ottemperare a quanto prescritto nell'art. 118 cit. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Si precisa altresì che è onere dell'Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori.

Il Committente provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della L.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ARTICOLO 16 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere erogati secondo le modalità e tempistiche definite nel capitolato tecnico dell'AS e nel rispetto della pianificazione di cui all'art. 6.7 del Capitolato Tecnico dell'AS.

Il Committente eseguirà il monitoraggio e controllo qualitativo delle attività richieste verificando il rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità della fornitura; il mancato rispetto di tali indicatori comporterà l'applicazione di penali e/o l'emissione di rilievi, così come definite nel presente contratto di AS.

ARTICOLO 17 - RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona di Marco Ferdinandi il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali al quale l'Amministrazione, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione e del referente del contratto, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

Il Fornitore, entro 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del kick-off, ha consegnato i curricula (forniti rispettando il template inserito dal CSI-Piemonte in fase di AS) dei referenti e delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del

contratto. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all'Accordo Quadro e al Contratto.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 20 giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 4 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 4, il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la nuova figura professionale entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 20.

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all'Accordo Quadro e al Contratto.

Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta AQ e nell'Offerta AS, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso l'Amministrazione in pendenza contrattuale.

Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

In corso di Contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi erogati e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS.

Con riferimento a tutti i servizi oggetto del Contratto Tali verifiche verranno avviate, entro 20 giorni dal termine del mese di riferimento.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.

Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, esse saranno riportate analiticamente nel verbale di cui sopra.

Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate eventuali sanzioni ovvero applicazione di penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS.

Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, essi saranno rilevati mensilmente, nell'ambito della verifica di conformità, ed i rispettivi valori saranno riportati in una apposita tabella allegata al verbale redatto al termine di ciascuna verifica di conformità. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di prestazione di ciascun indicatore come riportato al paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico AS, l'Amministrazione al termine di ciascun trimestre non corrisponderà la relativa quota sospesa secondo quanto indicato in capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere alla svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.

Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Su richiesta del Fornitore, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 19 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

Fermo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.

Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.

Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.

ARTICOLO 20 - PENALI

Per ogni risorsa sostituita, perché non ritenuta adeguata, su richiesta della Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ01 – Personale della fornitura inadeguato" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni risorsa sostituita su iniziativa del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ02 – Turnover del personale" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni curriculum non accettato dall'Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ03 – Inadeguatezza del personale proposto" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione

applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'inserimento/sostituzione delle risorse, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ04 – Inserimento/sostituzione del personale" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione degli interventi di supporto specialistico a richiesta, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ05 – Attivazione degli interventi" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni rilievo relativo ad inadempimenti della fornitura emesso dall'Amministrazione, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ08 – Rilievi sulla fornitura" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo all'invio della comunicazione nuovo CV da parte del fornitore, non imputabile all'Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ-CSI01 Invio Comunicazione e nuovo CV a fronte di sostituzioni da parte del fornitore" presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al rispetto delle scadenze temporali, non imputabile all'Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità " IQ-CSI02-Inserimento risorse a fronte di sostituzioni da parte del fornitore " presente nel paragrafo "Indicatori di Qualità" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al rispetto delle scadenze temporali, di cui all'art. "Piano di Qualità", non imputabile all'Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore di 10 giorni nel trimestre precedente la rilevazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione il

Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempienza.

L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sostituzione non autorizzata della risorsa: Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella comunicazione all'Amministrazione della sostituzione non autorizzata di una risorsa l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰(zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 21 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 12 "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € **3.994.247,00** (tremilioni novecentonovantaquattromila duecentoquarantasette/00), oltre oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari a € **11.670,00** (undicimilaseicentoseventanta/00) al netto di IVA e salvo maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza così come definiti per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), allegato al presente Contratto.

Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:

| SERVIZIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO IN AS | QUANTITA' | PREZZO COMPLESSIVO |
|--|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Reperibilità Individuale - reperibilità individuale sistemista senior <i>(tariffa oraria)</i> | OMISSIS | | |

| | | | |
|---|---------|--|-----------------------|
| Interventi fuori orario - interventi fuori orario sistemista senior (tariffa oraria) | OMISSIS | | |
| Interventi fuori orario - interventi fuori orario sistemista (tariffa oraria) | | | |
| Supporto Specialistico Continuativo - supporto specialistico continuativo orario base specialista di tecnologia (canone annuo) | | | |
| Supporto Specialistico Continuativo - supporto specialistico continuativo orario base sistemista senior (canone annuo) | | | |
| Supporto Specialistico a Richiesta - supporto specialistico a richiesta specialista di tecnologia (tariffa giornaliera) | | | |
| Supporto Specialistico a Richiesta - supporto specialistico a richiesta sistemista senior (tariffa giornaliera) | | | |
| Supporto Specialistico a Richiesta - supporto specialistico a richiesta sistemista (tariffa giornaliera) | | | |
| Supporto Specialistico a Richiesta - supporto specialistico a richiesta sistemista junior (tariffa giornaliera) | | | |
| | | | € 3.994.247,00 |

Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:

- a. **per i servizi erogati in modalità continuativa a canone**, ovvero per il servizio di supporto specialistico continuativo, il canone periodico verrà determinato sulla base del numero di elementi di costo (numero e tipologia di figure professionali) definiti dall'Amministrazione per il periodo di riferimento secondo le modalità di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico AQ ed al Capitolato Tecnico AS ed in ragione dei canoni unitari offerti dal Fornitore e indicati al successivo comma 7;
- b. **per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione a giorni/persona**, ovvero per i servizi di supporto specialistico a richiesta, il corrispettivo verrà determinato sulla base del Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento (per le attività per le quali è applicabile una misurazione dell'impegno a tempo/spesa), ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 8;
- c. **per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione a ore/persona**, ovvero per i servizi di reperibilità individuale e gli interventi fuori orario, il corrispettivo verrà determinato sulla base del Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento (per le attività per le quali è applicabile una misurazione dell'impegno a tempo/spesa), ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 9;
- d. per ciascun servizio il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma è composto da:
 - i) una parte fissa pari al 94%, che verrà corrisposta all'esito positivo della verifica di conformità successiva alla rilevazione degli indicatori collegati all'indice di prestazione (come dettagliatamente indicato nel paragrafo "indicatori di qualità" del capitolato tecnico AS);
 - ii) una parte variabile pari al 6% (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nel paragrafo 7 "Indicatori di Qualità", dunque solo successivamente al termine del trimestre in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le tariffe professionali e i canoni sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, o in mancanza, dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 22 - Fatturazione

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto dietro presentazione di regolari fatture che verranno emesse secondo le modalità di seguito specificate:

- gli oneri derivanti da rischi da interferenza saranno fatturati per quota pari al 50% nella prima fattura emessa, per la restante quota del 50% nella prima fattura riferita al secondo anno di vigenza contrattuale;
- i servizi oggetto dell'appalto verranno fatturati con periodicità mensile posticipata previa accettazione da parte del Committente, formalizzata con apposito verbale di verifica di conformità.

I corrispettivi dei vari servizi saranno determinati secondo quanto indicato al precedente art.21 "Corrispettivo".

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero d'ordine che sarà comunicato all'atto della trasmissione del contratto, nonché, in allegato, il Verbale di accettazione ad esso relativo.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31, comma 2, lett. b) della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Il Committente aggiudicatario rinuncia espressamente, con la sottoscrizione dei documenti di gara, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a **30 gg data ricevimento fattura**, mediante accredito sul conto corrente che l'appaltatore indicherà sulla fattura.

Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:

- Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;
- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Il CSI-Piemonte opera in regime di IVA ad esigibilità immediata.

Le fatture dovranno riportare il numero di CIG dell'appalto. Si precisa che ogni fattura dovrà fare riferimento unicamente al servizio ed al CIG oggetto del presente appalto. Non saranno pertanto ammesse fatture facenti riferimento a CIG multipli.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del "Verbale di accettazione" redatto al termine di ciascuna Verifica di conformità, previo rilascio

di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

ARTICOLO 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e così come riportato nelle premesse.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 16 e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 24 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l'affidamento del presente Appalto Specifico;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d. in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente art. 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale";
- e. in presenza di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente art. "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
- g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
- h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", art. "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Subappalto", art. "Risorse impiegate", art. "Verifica di conformità", art. "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", art. "Penali", art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale", art. "Condizione particolare di risoluzione", , art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Codice etico ed osservanza del sistema integrato 231 – anticorruzione e trasparenza", art. "Trasparenza dei prezzi";
- i. a seguito di applicazione di penali pari alla misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. "Corrispettivo", comma 1 del Contratto.
- j. qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, particolarmente rilevanti, si verificano due interruzioni.
- k. in tutti quei casi previsti dalla documentazione di Gara o dal presente contratto ed i suoi allegati, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.

L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.

In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 25 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste

nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e dell'eventuale mancato guadagno.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In caso di recesso della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell'Amministrazione al Fornitore.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 28.1 - CODICE ETICO ED OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto,

l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali e Altri contenuti – Corruzione). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

ARTICOLO 28.2 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

ARTICOLO 29 - Trasparenza dei prezzi

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

- c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'Offerta AS presentata per l'aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 30 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare

scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it <<mailto:privacy@csi.it>>;

- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI-Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

ART. 31 - Tutela dei dati personali e riservatezza

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari, ed eventuali subappaltatori, sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare, in materia di misure di sicurezza imposte dall'art. 31 e seguenti e dall'allegato B al decreto indicato nonché dal provvedimento generale del Garante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008.*"

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Si precisa che il Fornitore, nel dare esecuzione al contratto di fornitura, dovrà avvalersi esclusivamente di personale espressamente e formalmente designato per iscritto quale incaricato al trattamento dei dati personali ovvero, nei casi di interesse, amministratore di sistema, e debitamente formato dall'Azienda stessa su tale materia.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Oltre a quanto sopra indicato, il CSI si riserva di richiedere e concordare con il Fornitore l'implementazione di misure idonee, senza oneri aggiuntivi per il CSI Piemonte, nell'ambito dell'espletamento delle attività. Tali misure dovranno essere implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore e degli standard internazionali e delle "best practies" in materia di

sicurezza. A tal fine l'Appaltatore si impegna a dare evidenza dell'adozione del regime operativo di sicurezza concordato con idonea documentazione e a fornire annualmente un aggiornamento della stessa.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Si rimanda al documento "*Appendice 2 - Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL*".

E' cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente e la verifica della corretta applicazione del Codice della Privacy.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Committente o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto al DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale ha effettuato lecitamente copia o conservazione.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.
- L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

ARTICOLO 32 - clausola finale

Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 33 – Controversie e Foro esclusivo

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 241, comma 1bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

----- O -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente atto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale del CSI-Piemonte
(Ferruccio Ferranti)

Firmato digitalmente
Il Proc. Spec. di Leonardo SpA
(Ing. Claudio Rando)

Data stipula: 16/12/2016